



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 106/17/CSP

**ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
COOPERATIVA DI INFORMAZIONE TELEVISIVA TELEUNO
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “TELEUNO”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ART. 3, COMMA 7,
DELL’ALLEGATO A), ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. BASILICATA N. 1/2017 - PROC. 21/17AR-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 maggio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 37;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS, del 30 marzo 2017;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS, del 2 agosto 2012, e dalla delibera n. 565/14/CONS, del 31 ottobre 2014;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la legge regionale n. 20/2000, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro, del 25 giugno 2003, e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 429/11/CONS, del 22 luglio 2011, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni Basilicata (di seguito denominato “CO.RE.COM. Basilicata”) ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Basilicata;

VISTA la Convenzione del 17 novembre 2011, che delega al CO.RE.COM. Basilicata l’esercizio della funzione di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Basilicata, nell’ambito dell’attività di monitoraggio svolta *ex officio*, ha rilevato che la soc. coop. Teleuno, titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri a carattere comunitario con il marchio “*Teleuno*”, non ha effettuato alcuna trasmissione nel periodo tra il 18 novembre



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ed il 25 novembre 2016; nel successivo periodo compreso tra il 26 novembre 2016 ed il 2 dicembre 2016 ha effettuato trasmissioni per 23 ore. In definitiva, nel periodo compreso tra il 18 novembre ed il 27 novembre 2016 il fornitore di servizi media non ha trasmesso alcun programma.

A seguito di ciò, il CO.RE.COM., Basilicata con atto CONT. n. 1 anno 2017, in data 17 gennaio 2017 (prot. n. 397/C), accertava la sussistenza di una condotta rilevante ai fini dell'avvio di un procedimento sanzionatorio, a causa della mancata trasmissione nel periodo contestato, con riferimento all'art. 3, comma 7, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, secondo cui “[i]l palinsesto del fornitore di servizio di media audiovisivo lineare è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo sono escluse dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse”.

Il suddetto atto di contestazione è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) in data 17 gennaio 2017 e risulta ricevuto dalla società nella medesima data.

2. Deduzioni della società

La società, in data 16 febbraio 2017, ha fatto pervenire una memoria con cui ha rilevato che:

- (i) “[s]u segnalazione dei nostri utenti, il danno [al trasmettitore] è stato rilevato in data 18.11.2016 ed è stata chiesta l'assistenza tecnica sopraggiunta il successivo giorno 20 del mese. Si è provveduto a dislocare il trasmettitore in questione che è stato riallocato e ripristinato il giorno 27.11.2016 alle ore 22.59 così come risulta dalla dichiarazione rilasciata a questa emittente in data 05.12.2016 da chi ha provveduto alla manutenzione”;
- (ii) con riferimento al successivo periodo contestato dal 26 novembre al 2 dicembre 2016, “il limite delle 24 ore settimanali [...] non è superato a causa del guasto di cui sopra” e che deve ritenersi superato detto limite poiché per la società la programmazione settimanale rileva “da lunedì a domenica”.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Basilicata ha ritenuto di proporre l'archiviazione del presente procedimento poiché la società cooperativa ha chiarito che «dal 16.11.2016 al 27.11.2016 il trasmettitore Rodhe e Swarz, ubicato in Contrada Botte di Potenza, è stato danneggiato da un fulmine e pertanto il segnale dell'emittente Teleuno non è stato visibile».

In data 29 marzo 2017 (prot. 3474/C), il Comitato ha integrato i documenti richiesti dall'Autorità relativi all'intervento tecnico effettuato a favore di Teleuno dalla società manutentrice Fin.A S.r.l.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Quest'Autorità ritiene di condividere quanto proposto dal Comitato. In proposito secondo l'art. 3, comma 1, della legge n. 689/1981, “[n]elle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa” e secondo l'art. 45, c.p., che esprime un principio sicuramente meritevole di essere esteso anche all'ipotesi di illeciti amministrativi, “[n]on è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore”. Nel caso di specie, l'inosservanza da parte della soc. coop. Teleuno di quanto disposto nell'art. 3, comma 7, della delibera n. 353/11/CONS è dovuto ad un caso fortuito o ad un evento di forza maggiore (*i.e.*, il danneggiamento dell'impianto di trasmissione a causa di un fulmine), per cui non può essere ascritto al comportamento del fornitore di servizi media audiovisivi lineari, né a titolo di dolo né a titolo di colpa. Ne discende l'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo *ex* art. 3, della legge n. 689/1981 e conseguentemente la necessità di archiviazione del presente procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società cooperativa Teleuno, titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri a carattere comunitario con il marchio “Teleuno”, per l'insussistenza della condotta contestata.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi